

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2041

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Interno**

(GAVA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(CARLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GENNAIO 1990

Norme riguardanti la disciplina della Riserva del Fondo Lire UNRRA

ONOREVOLI SENATORI. - Nell'immediato dopoguerra l'Organizzazione delle Nazioni Unite promosse importanti iniziative di solidarietà internazionale in favore delle popolazioni maggiormente colpite dagli eventi bellici.

L'assegnazione degli aiuti internazionali venne affidata ad un'apposita Amministrazione («United Nations Relief and Rehabilitation Administration - UNRRA») con la quale il Governo italiano stipulò due fondamentali Accordi nel 1945 e nel 1946 per l'acquisizione di forniture gratuite da destinare a vari programmi intesi a risollevere le condizioni della popolazione, con particolare riguardo alle categorie più esposte alle privazioni causate dal conflitto.

In un successivo accordo, stipulato a Roma il 12 novembre 1947 e reso esecutivo con decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 1019, le parti contraenti dei due precedenti Accordi disciplinarono l'uso dei ricavi, in moneta italiana, prodotti dalla vendita sul mercato interno di parte delle forniture gratuite effettuate dall'UNRRA.

Detti ricavi, che in base agli Accordi erano confluiti in uno speciale Fondo Lire, vennero anch'essi finalizzati al finanziamento di programmi di assistenza e riabilitazione, salvo una determinata quota denominata Riserva, la cui costituzione e i cui impieghi furono disciplinati dall'articolo V del menzionato Accordo 12 novembre 1947.

In particolare, la disciplina adottata per l'uso della valuta italiana confluita nella Riserva ne prevedeva prioritariamente taluni impieghi in funzione di copertura degli oneri derivanti dalle attività dei vari organismi assistenziali internazionali che avevano operato nel Paese, mentre, in coerenza con le finalità degli accordi stipulati con l'UNRRA, le eventuali disponibilità eccedenti avrebbero potuto trovare impiego anche in ulteriori programmi di assistenza e riabilitazione a beneficio della popolazione italiana.

Sulla base di tali orientamenti l'organo governativo italiano incaricato della esecuzione degli accordi con l'UNRRA (Amministrazione per gli aiuti internazionali - AAI) ritenne di amministrare le risorse finanziarie della Riserva capitalizzandone una parte per far fronte ad eventuali evenienze connesse all'azione dei suddetti organismi internazionali e servendosi del relativo reddito per la realizzazione di determinati programmi assistenziali.

Al perseguimento delle finalità sancite dall'Accordo istitutivo della Riserva del Fondo Lire UNRRA, il Governo italiano provvide mediante la continuazione di importanti programmi assistenziali durante il periodo della ricostruzione e, accentuandone la specializzazione, negli anni successivi.

Con la successiva legge 25 novembre 1971, n. 1041, la Riserva stessa venne quindi compresa tra le gestioni fuori bilancio autorizzate da norme speciali e assoggettata ai controlli e alle rendicontazioni previsti dall'articolo 9 di detta legge.

Inoltre, in conseguenza del decentramento regionale attuato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, venne attivata anche nei confronti della Riserva la speciale procedura intesa ad assegnare alle Regioni a statuto ordinario i beni già amministrati da organismi assistenziali a carattere nazionale o pluriregionale in proporzione alle relative competenze trasferite o delegate alle Regioni stesse. La devoluzione di parte dei beni (pari a circa la metà) della Riserva del Fondo Lire UNRRA alle Regioni a statuto ordinario è stata stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 1982.

Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 617, con il quale fu disposta

la soppressione dell'AAI, prevedeva peraltro che le funzioni statali residue, tra cui l'adempimento di accordi internazionali in materia di assistenza, fossero comprese tra le competenze attribuite alla Direzione generale dei servizi civili, istituita ai sensi dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 617 del 1977 nell'ambito del Ministero dell'interno. All'amministrazione della Riserva del Fondo Lire UNRRA subentrò pertanto la suddetta Direzione generale, sia per l'ordinaria gestione che per la effettuazione dei trasferimenti di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 1982.

La anzidetta Direzione generale proseguì puntualmente le rendicontazioni annuali relative alla consistenza e all'uso della Riserva, tanto nei confronti del Segretariato generale delle Nazioni Unite, successore dell'UNRRA, quanto della Corte dei Conti, ai sensi del citato articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, al cui Titolo II (gestioni fuori bilancio autorizzate con leggi speciali) la gestione in discorso è assoggettata.

Per le suesposte considerazioni ed alla luce delle successive intese che hanno indotto il Governo italiano a concludere, il 23 settembre 1986, con le Nazioni Unite un accordo di sostanziale conferma e di aggiornamento di quello del 12 novembre 1947, nonché della recente approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 1989 concernente: «Modifiche ed integrazioni alle tabelle A e B annesse alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici», si ravvisa la necessità di sottrarre la Riserva del Fondo Lire UNRRA alla disciplina soppressiva prevista per le gestioni fuori bilancio dall'articolo 8 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155. E ciò in relazione sia alle sue origini internazionali sia alla esigenza di rispettare obbligazioni già assunte con l'Organizzazione delle Nazioni Unite.

In tal senso è stato predisposto l'articolo 1 del disegno di legge che determina altresì, al comma 3, i meccanismi procedurali per l'utilizzazione del Fondo attraverso l'attivazione di una contabilità speciale fruttifera presso

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato. L'articolo 2 delinea invece i criteri generali per l'impiego delle risorse e precisa i tempi e modalità della prescritta rendicontazione in sede internazionale.

Il provvedimento non comporta oneri e pertanto non viene redatta la relazione tecnica prescritta dall'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La disciplina prevista dall'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, non si applica alla gestione fuori bilancio «Riserva Fondo Lire UNRRA», derivante dall'Accordo tra il Governo italiano e l'«United Nations Relief and Rehabilitation Administration - UNRRA», stipulato il 12 novembre 1947 e reso esecutivo con decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 1019.

2. La Riserva del Fondo Lire UNRRA è gestita, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, come modificato dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, dalla Direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno che si avvale, per il disbrigo dei relativi affari, di personale del ruolo dell'Amministrazione civile.

3. La Direzione generale dei servizi civili è tenuta ad attivare una contabilità speciale fruttifera presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato ed alla adozione di un preventivo di cassa ed è, altresì, obbligata a trasmettere al Ministero del tesoro gli elementi previsionali e i dati periodici dei flussi di cassa entro il giorno 10 dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre di ogni anno.

Art. 2.

1. Il reddito prodotto dai beni facenti parte della Riserva è impiegato, in esecuzione dell'Accordo indicato nell'articolo 1, per finanziare ricerche e programmi di prevenzione, assistenza e riabilitazione.

2. Ai sensi dell'Accordo di cui al comma 1 entro il 30 aprile di ciascun anno sarà trasmesso al Segretariato generale delle Nazioni Unite il rendiconto consuntivo della gestione relativo al precedente esercizio finanziario.